SENATO DELLA REPUBBLICA

(N. 2021-A)

RELAZIONE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale

d'iniziativa dei senatori FRANZA, RUFFILLI, DE SABBATA, CASTIGLIONE, PASQUINO, COVI, VALITUTTI, MAZZOLA e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1986

Onorevoli Senatori. — Con il presente disegno di legge si intende modificare l'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, recante « Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale ».

In essa sono indicate le cause di incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale. In sintesi, riguardano gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza dall'ente territoriale o che da questo ricevano, in via continuativa, una sovvenzione non stabilita per legge; coloro che come amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento sono interessati o cointeressati, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti eseguiti nell'interesse dell'ente territoriale, ovvero partecipano a società o imprese finalizzate al profitto di privati sovvenzionate extra legem; coloro i quali prestano opera di consulenza legale, amministrativa o tecnica, in modo continuativo ad imprese vigilate o sovvenzionate o affidatarie di servizi, appalti e così via; coloro che hanno in corso con l'ente territoriale un giudizio civile o amministrativo, o che, per fatti compiuti quali amministratori o impiegati dell'ente territoriale, sono stati dichiarati responsabili nei confronti dello stesso, con sentenza passata in giudicato; coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso l'ente territoriale e siano stati messi in mora; coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente territoriale e, infine, coloro che nel corso del mandato vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità indicate nella stessa legge.

In realtà, pur nella puntigliosa elencazione delle possibili fattispecie di conflitto di interessi tra ruoli di rappresentante direttamente eletto in enti territoriali comunali manca il riferimento all'ipotesi di funzioni o attività istituzionali svolte nelle comunità montane che, come è noto, mentre sono espressione dei comuni che le costituiscono, possono tuttavia esprimere, anche mediante iniziative di propri funzionari a ciò istituzionalmente abilitati, decisioni suscettibili di influenzare poteri e funzioni peculiari delle stesse amministrazioni comunali.

Per ovviare a questa eventualità, non solo astrattamente ipotizzabile, il disegno di legge in esame vuole integrare, completandole, le soprariportate cause di incompatibilità, introducendo tra esse quella che non consente di far coesistere la condizione di dipendente della comunità montana con la carica di consigliere del comune che della stessa comunità montana faccia parte: ovviamente ove tale dipendente svolga funzioni dirigenziali o cui siano attribuiti compiti di rappresentanza o poteri di organizzazione o di coordinamento. Del resto, la stessa legge n. 154 del 1981 dispone addirittura l'ineleggibilità dei « dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale facenti parte dell'ufficio di direzione » e dei « coordinatori dello stesso » per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio della Unità Sanitaria Locale da cui dipendono o lo ricomprende (articolo 2, 1º comma n. 8).

Tutto ciò premesso, la Commissione unanime, nel condividere le motivazioni poste a base del disegno di legge, invita l'Assemblea ad approvarlo, nel testo del proponente.

GARIBALDI, relatore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente della comunità montana alla quale partecipi il comune, che svolga funzioni dirigenziali o cui siane attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento».